

CAMERA DEI DEPUTATI N. 827

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati VESPIGNANI, VESTRI, BORSARI, ASSENNATO,
MAULINI, POERIO, MASCHIELLA, LEONARDI

Presentata il 14 dicembre 1963

Agevolazioni alle Province e ai Comuni nel finanziamento occorrente per lo sviluppo ed il miglioramento dei servizi pubblici gestiti da parte delle aziende municipalizzate o in economia diretta

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 21 novembre 1950, n. 1030 il legislatore volle riconoscere alle province e a comuni il diritto di finanziare lo sviluppo ed il miglioramento delle aziende elettriche municipalizzate, offrendo in garanzia le entrate medesime derivanti dalla gestione del servizio nel limite del terzo delle medesime, consentendo cioè la capitalizzazione di una parte delle entrate ordinarie.

Non vi è dubbio che alla prova dei fatti il sistema si è dimostrato valido, soprattutto per i medi comuni, i quali in tal modo hanno potuto seguire la dinamica dello sviluppo economico, garantendo servizi efficienti, senza incidere sulle entrate ordinarie dell'ente, sovente falciate dalle crescenti necessità ordinarie dei servizi di istituto o comunque indispensabili per garantire i finanziamenti crescenti di opere pubbliche vere e proprie.

Il sistema di finanziamento ha altresì garantito la salvaguardia del principio della personalità giuridica dell'ente locale, comune o provincia, senza tuttavia ulteriormente mortificare l'autonomia funzionale dell'Azienda, ma anzi esaltandola.

Il sistema andava certamente esteso anche ad altre aziende municipalizzate, gestite ai sensi del testo unico approvato con regio

decreto 15 ottobre 1925, n. 2573, come del resto sostenne la VII Commissione del Senato, approvando in seduta del 10 novembre 1950, un ordine del giorno (Toselli ed altri) rivolto al Governo perché si facesse promotore di un provvedimento legislativo in tal senso.

Senonché da allora, pur nella crescente necessità di garantire lo sviluppo dei pubblici servizi gestiti dalle province e dai comuni in forma municipalizzata (o anche in altra forma cioè in economia diretta), pur nella continua restrizione delle disponibilità finanziarie e della conseguente limitazione della possibilità di rilasciare delegazioni sulle imposte comunali o provinciali da parte dei bilanci delle province e dei grandi, medi e piccoli comuni, nessun nuovo disegno di legge in proposito è stato presentato dal Governo e sono state presentate le seguenti proposte di riforma generale del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2573: n. 250 dagli onorevoli Pieraccini, Lombardi Riccardo ed altri, n. 288 dagli onorevoli Curti Aurelio, La Pira ed altri e n. 3697 dagli onorevoli D'Onofrio, Ingrao, Pajetta ed altri.

Per quanto la materia possa opportunamente essere introdotta in un progetto di riforma generale, peraltro più volte sollecitato dalle rappresentanze dei comuni, delle pro-

vince e delle aziende municipalizzate, tuttavia riteniamo che l'urgenza di garantire adeguati e solleciti finanziamenti ai predetti enti locali per lo sviluppo dei pubblici servizi sia evidente anche in relazione alle crescenti necessità dei centri urbani per l'urbanizzazione di crescenti masse di cittadini provenienti dalla campagna o da regioni sottosviluppate per l'aumento dei consumi connesso con l'aumento del tenore di vita medio, con il diverso modo di vita di grandi masse di cittadini e di lavoratori in particolare.

Nella presente proposta poi si vuole anche evitare una inopportuna differenziazione tra province, comuni e loro consorzi che gestiscono i servizi a mezzo di aziende municipalizzate e province, comuni e loro consorzi che li gestiscono in economia diretta. Non si vede infatti perché le entrate delle medesime gestioni comunali e provinciali non debbano poter essere tutte capitalizzate pur se derivanti da forme diverse di gestione, trattandosi sempre di pubblica gestione volta a vantaggio della collettività, senza scopo di lucro.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per il finanziamento di lavori e per gli acquisti straordinari per la costruzione di nuovi impianti delle aziende municipalizzate costituite a norma del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e per l'ampliamento, il miglioramento, il rammodernamento e l'attrezzatura degli impianti attualmente esistenti, le province e i comuni sono autorizzati, anche in deroga alle limitazioni di cui agli articoli 300 e 333 della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, a contrarre mutui con gli istituti e sezioni autorizzati ad esercitare il credito a medio e lungo termine, con le aziende di credito di cui all'articolo 5 del decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e con enti ed istituti di diritto pubblico, finanziari e assicurativi statali e parastatali, che comunque abbiano facoltà di provvedere ad investimenti di capitali in imprese industriali.

A garanzia dell'ammortamento dei suddetti mutui, i comuni e le province sono autorizzati a rilasciare a favore dell'Istituto mutuante delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie delle aziende municipalizzate, nel limite di un terzo del loro ammontare, accertato in base al conto aziendale dell'esercizio precedente, reso dalla commissione amministratrice e deliberato dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 16 del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578.

Le delegazioni di cui al precedente comma sono sottoscritte dal direttore e dal tesoriere-esattore dell'azienda municipalizzata e controfirmate dal presidente della commissione amministratrice e dal sindaco del comune o dal presidente della provincia.

ART. 2.

Per il finanziamento di lavori e per gli acquisti straordinari per la costruzione di nuovi impianti dei servizi pubblici gestiti dalle province, dai comuni e loro consorzi in economia diretta (acquedotti, macelli pubblici, nettezza urbana, trasporti ed altri servizi pubblici) e per l'ampliamento, il miglioramento, il rammodernamento e l'attrezzatura degli impianti attualmente esistenti, le province ed i comuni sono autorizzati,

anche in deroga alle limitazioni di cui agli articoli 300 e 333 della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, a contrarre mutui con gli istituti o sezioni autorizzati ad esercitare il credito a medio e lungo termine, con le aziende di credito di cui all'articolo 5 del decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e con enti ed istituti di diritto pubblico, finanziari ed assicurativi statali e parastatali, che comunque abbiano facoltà di provvedere ad investimenti di capitali in imprese industriali.

A garanzia dell'ammortamento dei suddetti mutui, le province ed i comuni sono autorizzati a rilasciare a favore dell'Istituto mutuante delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie a qualsiasi titolo derivanti dall'esercizio del suddetto pubblico servizio, nel limite di un terzo del loro ammontare, accertato in base al conto consuntivo dell'esercizio precedente reso rispettivamente dalla giunta provinciale o dalla giunta municipale e deliberato rispettivamente dal consiglio provinciale o dal consiglio comunale ai sensi della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

ART. 3.

Gli enti e gli istituti finanziari di cui ai precedenti articoli 1 e 2, sono autorizzati a concedere i mutui di cui trattasi e ad accettare in garanzia, nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo unico della legge 21 novembre 1950, n. 1030, le delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie delle Aziende municipalizzate costituite ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925 n. 2578, nonché ad accettare in garanzia, nei limiti di cui all'articolo 2 della presente legge, le delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie derivanti dalla gestione in economia diretta dei servizi provinciali e comunali di cui al primo comma dell'articolo 2 stesso.

Tutte le suddette delegazioni sono da considerarsi equiparate, agli effetti di tale garanzia, alle delegazioni di pagamento contemplate dalle disposizioni statutarie dei suddetti enti e istituti finanziari.

ART. 4.

Le disposizioni contenute nelle leggi 21 novembre 1950, n. 1030, 27 giugno 1952 n. 861 e 12 febbraio 1955, n. 37, sono abrogate.